

Relazioni pericolose

2

*I rapporti con gli enti
locali...e non solo*

Gli interlocutori e i contenuti

- Gli Enti locali
- Il Terzo settore
- I Patti educativi di comunità
- Il patto di corresponsabilità educativa
- Il Piano scuola – estate

Parole chiave

comunicazione

relazione

collaborazione

coprogettazione

educazione

partecipazione

intesa

responsabilità

autonomia

inclusione

Fondamentale è saper rispondere alla
domanda

«Chi fa cosa?»

Competenze enti locali

- Edilizia, arredi
- Sicurezza
- Servizi: trasporti, mensa...
- Definizione offerta formativa sul territorio
- Dimensionamento (talvolta definito «razionalizzazione»)

Da quali norme?

Competenze dei comuni e delle province

Art. 139 D.lgs.112/1998

Trasferimenti alle province ed ai comuni

- 1. ... ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
 - a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
 - b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

- - c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
 - d) il **piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;**
 - e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
 - f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
 - g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

- 2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
 - a) educazione degli adulti;
 - b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
 - c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
 - d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
 - e) interventi perequativi;
 - f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

- Deleghe alle Regioni

art. 138 - *Deleghe alle regioni*

- 1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
 - a) la programmazione **dell'offerta formativa integrata** tra istruzione e formazione professionale;
 - b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della **rete scolastica**, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
 - c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
 - d) **la determinazione del calendario scolastico**;
 - e) i contributi alle scuole non statali;
 - f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

In un sistema complesso, competenze e attribuzioni dal passato ad oggi

Le norme principali

- Legge n. 59/97, “*Delega la Governo per il conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti locali per la riforma della PA*”
- D.Lgs 112/98, “*Conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti locali*”, artt. 138, 139
- DPR 233/98, “*Norme per il dimensionamento degli istituti e la determinazione degli organici funzionali*”
- DPR 275/99, Regolamento dell'autonomia
- **Legge Costituzionale n. 3/2001 (Titolo V, artt. 116, 117, 118)**
- Legge 53/2003 e Decreti legislativi
- Legge 133/2008 e i Regolamenti sul riordino dei cicli
- **Legge 107/2015 e decreti legislativi**

P. e. sul «dimensionamento»

Le regole si trovano nelle leggi e nei regolamenti (che hanno funzione di definire i LEP):

- **D. Igs. 14 febbraio 2004, n. 59** recante “Norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art.1 l. 28 marzo 2003, n.53”
- **Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 e la Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133** “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*” : l’art. 64, comma, 3, prevede un Piano programmatico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (predisposto il 4 settembre 2008).

DPR n. 81 del 20.03.2009, Regolamento su “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133*”;

- Legge di Bilancio 2021: **per il 2021/2022** il numero minimo di 600 studenti, 400 nelle piccole isole e nei comuni montani, che le scuole devono raggiungere per mantenere l’autonomia ed avere un proprio dirigente scolastico e un DSGA, viene abbassato rispettivamente a 500 e 300 studenti.

 **In tutte queste norme si ha una «ripartizione» di poteri e di compiti tra enti: ministero, regioni/enti locali, scuole**

Si tratta di compiti di governo territoriale nei quali gioca un ruolo fondamentale **l'autonomia** delle scuole qui vista come centrale allo sviluppo del sistema.

Non è dunque un decentramento di poteri *tout court*, ma un **riassetto** vero e proprio nel quale le autonomie istituzionali, almeno a livello normativo, sono di supporto all'autonomia scolastica.

E' un modello di relazioni che ha stentato a decollare per una serie di ragioni:

- **tempi diversi di attuazione delle norme (peraltro complesse)**
- **cultura dell'integrazione tra sistemi da costruire dappertutto**
- **corretta interpretazione del proprio ruolo da parte di ciascuno: rischio interferenze e di intralci**

- Prima della riforma costituzionale

Il “fine” istruzione è tra i fondamentali della Repubblica (artt. 33 e 34) anche con attività compiute direttamente dallo Stato attraverso l’Amministrazione.

Ambiti di azione:

- legislazione e produzione di regole giuridiche;
- struttura organizzativa (scuole e uffici centrali e periferici);
- gestione e governo del sistema (atti di indirizzo e atti di gestione)

Regioni ed Enti locali:

- legislazione concorrente su istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- Competenze amministrative e organizzative su F.P. e altre materie decentrate (**edilizia scolastica, fornitura di arredi, personale non docente, alcune spese di funzionamento**);
- Competenze organizzative e gestionali sulle scuole direttamente dipendenti

Con la Legge n. **59/97**, “Delega la Governo per il conferimento di funzioni alle regioni e agli Enti locali per la riforma della PA”; il D.lgs. 112/98, “Conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti locali” (artt. 138, 139) ed il DPR 275/99 (regolamento dell’autonomia) si è aperto un percorso verso:

- **la riduzione consistente delle aree di intervento gestionale ed operativo DIRETTO da parte dello Stato;**
- il potenziamento del ruolo autonomo dei governi regionali e locali e degli erogatori del servizio (le scuole autonome)

Tendenza:

allo Stato: una funzione di indirizzo e di controllo;

alle Regioni e agli EELL: programmazione e gestione organizzativa ed amministrativa;

alle scuole: gestione operativa

La riforma del Titolo V della Costituzione – Art. 117

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

.....

m) determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali che devono essere **garantiti** su tutto il territorio nazionale;

n) **norme generali** sull'istruzione;

”

.....

“Sono materie di legislazione **concorrente** quelle relative a:
istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale;

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei **principi fondamentali**,
riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà **legislativa** in riferimento ad ogni materia
non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.”

- Dopo l'approvazione della legge di riforma del Titolo V, si è posto il delicato problema di come **raccordare** l'insieme della **normativa previgente con le nuove disposizioni**, che investono l'assetto e la **distribuzione dei poteri e delle competenze** tra i diversi enti che costituiscono la **Repubblica**.
- Restano aperti molti conflitti di attribuzione e ci sono stati numerosi interventi della Corte Costituzionale su tante materie, compresa l'istruzione

- Costituzione – Titolo V - Art. 118

Superamento definitivo del parallelismo tra funzioni legislative e amministrative:
primo centro il Comune, poi: Province, Città metropolitane, Regioni e Stato
secondo i principi di:

- Sussidiarietà – differenziazione - adeguatezza

“E’ interesse della collettività che l’esercizio delle funzioni non sia sottratto a chi è più vicino alle esigenze alle quali le funzioni si riferiscono (sussidiarietà); che non vi siano duplicazioni nell’esercizio delle funzioni, con i connessi sprechi di pubbliche risorse (differenziazione); che l’ente che esercita le funzioni sia adatto ad affrontarle sotto tutti gli aspetti e quindi a fornire risposte soddisfacenti (adeguatezza)”. (L. Barberio Corsetti)

• Sussidiarietà

Principio di solidarietà: la società deve sviluppare una rete di collaborazione mirata allo sviluppo ed alla promozione della persona.

Principio di sussidiarietà: per promuovere la persona occorre rispettarne e promuoverne la libertà e l'autonomia, nelle forme sociali che questa sceglie.

Una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma sostenerla nel caso di necessità ed aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali. (S.Versari).

Stato, Regioni, EE.LL. --- Società (singoli cittadini, famiglie, gruppi intermedi, associazioni, imprese)

- Superamento dell'impostazione tipica di una parte del diritto pubblico del XX secolo che vede il cittadino come “amministrato”;
- Superamento anche dell'idea degli anni '90 del “cittadino – cliente”.
Ambedue le impostazioni sono antitetiche al principio di **sussidiarietà** perché il cittadino è visto come soggetto terzo, sostanzialmente estraneo alla P.A. (peggio: talvolta, succube).
- Secondo il principio di sussidiarietà, il cittadino è **partner, partecipe**, dell'amministrazione che è chiamata a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.
- Nella scuola, è la base dell'idea di **scuola/comunità sociale** e quindi della partecipazione effettiva e non formale dei cittadini (genitori e alunni) e degli altri soggetti.
Questa impostazione sta a fondamento anche della libertà di scelta educativa della famiglia.

L'assetto costituzionale nella legge 3/2001 va a specificare l'autonomia delle scuole che si realizza alla luce del principio di sussidiarietà:

- nella promozione e tutela da parte delle autonomie istituzionali dell'autonomia funzionale;
- nella promozione e tutela da parte delle scuole stesse dei diversi soggetti della scuola.

Ciò riguarda tutti gli aspetti della vita istituzionale, ma anche dei singoli soggetti ed è la base di una **nuova idea di integrazione sul territorio che non prevarichi le competenze di ciascuno.**

- Questo principio è stato ribadito nella Legge 107/2015 che riprende il cammino dello sviluppo dell'autonomia

Nella legge 107/2015

- C. 34: In funzione di orientamento e per lo sviluppo di progetti di **ASL** (poi PCTO): rapporti col territorio, col «*terzo settore, con gli ordini professionali, con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI*- C. 60: **laboratori per l'occupabilità** con la partecipazione di enti pubblici e soggetti privati per orientamento della didattica al *Made in Italy*; per fruibilità di servizi propedeutici al lavoro; *per apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico*.
- C. 70-74: (rafforzamento di quanto disposto nell'art. 7 del DPR 275/1999) **Le reti ... finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale , definiti «accordi di rete».**
- (Seguiranno le *Indicazioni per la formazione delle reti*, MIUR, 2016)

- Nei Decreti legislativi nati dalla Legge 107. In particolare:
 - n. 60 - Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività [...]
 - n. 63 - Effettività del diritto allo studio [...] con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente
 - n. 65 - Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, [...]
 - n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (modificato dal Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96)

Con chi «collaborare»? Gli «altri»



- Il terzo settore: D.lgs.117/2017, art. 4 – Codice terzo settore
- 1. *Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.*

- Art. 55 - Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
- *1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*

- 2. La **co-programmazione** è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei **bisogni** da soddisfare, degli **interventi** a tal fine necessari, delle **modalità di realizzazione** degli stessi e delle **risorse disponibili**.
- 3. La **co-progettazione** è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla **realizzazione di specifici progetti** di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

- 4. *Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.*

I patti educativi di comunità

- Nel Piano scuola 2020 – 2021: *Per la più ampia realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni del presente scenario, gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, le realtà del Terzo settore e le scuole possono sottoscrivere specifici accordi, quali “**Patti educativi di comunità**”, ferma restando la disponibilità di adeguate risorse finanziarie.*
- Si tratta di un’alleanza educativa, civile e sociale tra scuola e comunità

- *In sintesi, i Patti educativi di comunità sono accordi stipulati tra le scuole e altri soggetti pubblici e privati per definire gli aspetti realizzativi di progetti didattici e pedagogici legati anche a specificità e a opportunità territoriali.*
- *È un'occasione di pluralità messa al servizio della Scuola, non solo per rispondere ai bisogni emergenziali del momento, ma per agire verticalmente su altre priorità come la povertà educativa, l'abbandono scolastico, la carenza di competenze digitali*

- Il Piano Scuola 2020-2021 del Ministero indica tra le **finalità** di questi accordi:
favorire la messa a disposizione di altre strutture o spazi, come parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, per svolgere attività didattiche complementari a quelle tradizionali
- **sostenere le autonomie scolastiche**, tenuto conto delle diverse condizioni e criticità di ciascuna, nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che possono concorrere all'arricchimento dell'offerta educativa, individuando finalità, ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili

- Agli Enti locali è affidato il compito di promuovere i Patti educativi di comunità attraverso l'organizzazione di apposite **Conferenze dei servizi**, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, per far emergere i bisogni espressi dalle scuole e valutare le proposte di cooperazione di istituzioni educative e culturali e le modalità di realizzazione di interventi e soluzioni.
- Si promuove l'elaborazione di regolamenti che prevedano la **coprogettazione** tra scuole e altri enti e soggetti

- Il fondamento sta anche nel patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia (Patto corresponsabilità, **DM 235/2007**)
- Nel **Piano scuola** (DM 39/2020) è scritto:
- *È ...indispensabile una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.*
- *A tale proposito il rafforzamento dell'**alleanza scuola famiglia** potrà ulteriormente concretizzarsi nell'aggiornamento del “**Patto Educativo di Corresponsabilità**” che, ove necessario, potrà essere **ricalibrato** in una forma maggiormente rispondente alle nuove esigenze culturali di **condivisione** tra scuola e famiglia, diventando il luogo in cui gli adulti educatori si riconoscono, formalmente e sostanzialmente, nel conseguimento dello stesso obiettivo.*
- **Su questa linea il Ministero dell’Istruzione si è mosso per andare oltre e proporre il *Piano scuola – estate 2021* che parte dalla stesse premesse e dalle stesse parole – chiave**

- Le tre fasi del **Piano scuola Estate 2021**
- Fase 1 - **Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali** con: *Iniziative di orientamento; Attività laboratoriali; Attività di approfondimento legate alla conoscenza del territorio e delle tradizioni delle realtà locali; attività finalizzate all'incontro con "mondi esterni", delle professioni o del terzo settore.*
- Fase 2 - **Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità** con: *Attività ludico- creative legate alla musica d'insieme, all'arte e alla creatività; Attività ludico-creative legate all'ambiente e alla sostenibilità; Attività sportive e motorie; Iniziative per l'educazione alla cittadinanza e alla vita collettiva; Iniziative per l'utilizzo delle tecniche digitali e per il miglioramento delle conoscenze computazionali.*

- Fase 3 - **Introduzione al nuovo anno scolastico** con: **Attività laboratoriali o momenti di ascolto; Sportelli informativi telematici o di supporto psicologico; Iniziative per l'inclusione** e il supporto ai bisogni educativi speciali, anche mediante il potenziamento del ruolo dei Centri Territoriali di Supporto e la creazione di sportelli ad hoc; **Iniziative finalizzate a favorire il rinforzo disciplinare** in un'ottica laboratoriale e di peer tutoring, anche avvalendosi di innovazioni didattiche quali didattica blended, one to one, cooperative learning.

- A settembre, oltre alla verifica di quanto attuato in precedenza, sarà necessario fare il punto sulla fase 3 che ha come finalità:
- «*Favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando studentesse e studenti alla ripartenza e attivando un percorso che li supporti nell'affrontare la prossima esperienza scolastica, anche ricorrendo alla didattica innovativa e con una particolare attenzione ai temi dell'inclusione e della collaborazione*».
- ...e quindi chiedere cosa è stato organizzato, osservare le modalità di attuazione delle attività e verificarne l'efficacia.

- Le forme più diffuse per la collaborazione tra scuola/scuole/altri
- **Protocollo d'intesa:** Il **protocollo d'intesa**, stipulato con soggetti pubblici o privati (nazionali o internazionali), ha valore di indirizzo ed è finalizzato ad orientare le successive azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti che corrispondono ad interessi comuni.
- **Convenzione: accordo quadro o convenzione quadro**, che si può stipulare con soggetti privati o enti pubblici (nazionali o internazionali), rappresenta una particolare categoria di negozio giuridico con la finalità di instaurare fra le parti una forma **stabile** di collaborazione per lo svolgimento di programmi, solitamente pluriennali, di interesse comune in tema di ricerca e formazione, ma anche relativi a servizi.
La caratteristica che lo contraddistingue è quella di rinviare la disciplina operativa a successivi, specifici accordi o **convenzioni attuative**, che in ogni caso richiamano e si conformano a quanto già stabilito nell'accordo o convenzione quadro.

- ATI: La associazione temporanea di imprese (o Ati) è una forma di collaborazione temporanea ed occasionale tra operatori (economici), riuniti al fine della partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti ed alla loro esecuzione
- ATS: Associazione temporanea di scopo è una forma di collaborazione tra soggetti per l'attuazione di un determinato progetto
- Fondazione di partecipazione (v. ITS): Codice civile, artt. 14 - 42

Il prossimo appuntamento

16 luglio – Roma – «45 giorni alla dirigenza: l'ANP è con te» - Evento nazionale di formazione dedicato ai neo dirigenti, soci ANP, che saranno assunti in servizio dal prossimo 1 settembre

Saranno presenti il Presidente ANP Antonello Giannelli, lo Staff nazionale e alcuni ospiti esperti di tematiche inerenti la professione del dirigente scolastico. Al termine dei lavori i presenti riceveranno l'edizione 2021, completamente rinnovata, de

“DA OGGI DIRIGENTE L’AGENDA DEI PRIMI 100 GIORNI” .

- L'esercitazione:

Relazioni pericolose

2

I rapporti con gli enti locali... e non solo
Esercitazioni

1. Patto educativo di comunità

- La scuola ZZ (IC) ha ricevuto l'invito a partecipare al patto educativo di comunità proposto dal Comune nel quale ha sede: indicare quali azioni si ritengono prioritarie per conseguire gli obiettivi sotto elencati:
- *Dalla Nota del Dir.Reg. Emilia Romagna 12920 del 19.8.20: per conseguire i risultati desiderati i Patti devono: (elencare le azioni necessarie)*
- *attivare un processo che rafforza e valorizza la scuola pubblica, come laboratorio sociale, comunità di partecipazione democratica, in primis aiutandola a farsi comunità, in un'idea di scuola che si lascia attraversare dal territorio e che per questo sa progettare l'offerta educativa ampliando le opportunità di apprendimento e di crescita personale;*

- *facilitare (e poter contare su) l'apertura delle scuole durante tutto il giorno, perché gli spazi possano essere fruibili per le diverse attività previste nei Patti, promuovendo allo stesso tempo azioni e interventi che trasformano il territorio in un contesto educativo diffuso, che sa riconoscere e intrecciare gli apprendimenti formali con quelli non formali e informali;*

- assumere come priorità la cura delle situazioni di maggior fragilità (*bisogni educativi speciali, alunni con background migratorio con forti difficoltà linguistiche, persone con diversa abilità, situazioni di povertà educativa, abitativa e materiale*) per non lasciare indietro nessuno e per garantire a tutte e a tutti le stesse opportunità educative e di cittadinanza. I patti educativi territoriali devono tendere alla personalizzazione della presa in carico dei minori vulnerabili e contemporaneamente a modificare il fenomeno crescente della “segregazione scolastica”, quel movimento spontaneo delle famiglie che tende a dividere i minori in scuole di serie A e scuole di serie B in base ad una fascia sociale e socioeconomica di appartenenza e che comporta la costituzione di classi di soli figli di immigrati;

- favorire il protagonismo e la partecipazione attiva di alunni e alunne e delle famiglie, nonché le relazioni e la qualità degli spazi pubblici all'interno della comunità educativa;
- definire e programmare interventi e azioni attraverso processi di co-progettazione integrata, basati su un rapporto di pari dignità di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti a partire da un sistema organizzativo e funzionale centrato sul riconoscimento e la valorizzazione delle competenze e delle funzioni di tutti i soggetti coinvolti.

2. Uso di spazi comuni

- La scuola XX (IC) ha tre plessi situati in comuni diversi. Il plesso principale è situato in un edificio diviso a metà con un'altra scuola XY (IIS) con cui deve condividere lo spazio esterno: un giardino che dà accesso ai due portoni d'ingresso. Nel retro è situato un ampio cortile attrezzato anche per campo di basket che può essere utilizzato dalle due scuole.
- La società sportiva YY chiede al dirigente dell'IC l'uso pomeridiano del campo di basket.
- Come rispondere ai dirigenti della società sportiva e quali procedure è necessario attivare in caso di assenso? (

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

